Protocollo: SGPR 08/10/2026 0095394 I

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

CHIARIMENTI

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento delle cabine elettriche poste all'interno del Compendio del Quirinale - CIG: BD0CFD578F

Domanda 1

Con la presente per chiedere se la certificazione UE 2024 / 3005 può sostituire la SRG 88088 come previsto dalla normativa in vigore da luglio 2026

Risposta 1

Il regolamento UE 2024/3005 disciplina l'attività di rating ESG, che non può ritenersi equivalente alla certificazione SRG 88088.

Domanda 2

É possibile partecipare a questa procedura di gara avendo un ` attestazione SOA in OG10 classe V in ATI con azienda avente attestazione SOA in OG2 classe II e OS28 classe II?

Risposta 2

No, non è possibile la partecipazione possedendo una attestazione SOA in classe V della categoria OG10, considerato l'importo dei lavori, del quinto d'obbligo e degli oneri per la sicurezza.

Domanda 3

Tra i criteri di valutazione viene chiesta la certificazione SRG 88088. Si chiede se il possesso della certificazione ESG può ritenersi equivalente in quanto i principi base di ottenimento della certificazione sono gli stessi. si resta in attesa di gentile riscontro

Risposta 3

Non esiste una unica e specifica certificazione ESG, pertanto l'equivalenza tra la certificazione SRG 88088 e la specifica certificazione posseduta dal concorrente sarà valutata dalla Commissione giudicatrice.

Domanda 4

In merito al criterio 1. lavori analoghi, se gli stessi debbano essere ultimati pertanto obbligatoriamente in possesso di CEL oppure possano risultare solo ultimati e pertanto dimostrabili con altro documento.

Risposta 4

I lavori analoghi possono essere anche solo ultimati e dimostrabili con altro documento.

Domanda 5

Essendo una società straniera, avremmo necessità di sapere che tipo di documentazione equivalente produrre, in sostituzione all'attestazione SOA

Risposta 5

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia e rientranti tra quelli di cui all'art. 69 del Codice, si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani. La parte III del citato Allegato del Codice individua i requisiti per la qualificazione SOA, previsti dalla legislazione italiana.

Il Responsabile della fase di affidamento

(dott.ssa Antonella Mangia)[1]

Firmato da Antonella Mangia
07.10.2026 14:05:11 UTC

[1] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.